

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di consulente per la prima infanzia

Modifica del 11 MAR. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale¹,

decide:

I

Il regolamento del 11 novembre 2021 concernente l'esame professionale superiore di consulente per la prima infanzia è modificato come segue:

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da cinque a sette membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni. È ammessa la rielezione.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

¹ RS 412.10

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di uno dei seguenti titoli o di una qualifica equivalente;
- diploma di infermiera/e SSS,
 - diploma equivalente in cure infermieristiche rilasciato secondo il diritto previgente,
 - Bachelor o Master of Science in cure infermieristiche,
 - altro diploma equivalente in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS,
 - un Bachelor of Science levatrice,
 - un titolo di studio di cui all'art. 11 dell'ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie,
 - un diploma di educatore/educatrice dell'infanzia SSS,
 - educatrice/educatore dell'infanzia dipl. SSS,
 - un diploma di educatore/educatrice sociale SSS,
 - educatrice/educatore sociale dipl SSS;

e

- b) può attestare almeno l'equivalente di quattro anni di pratica professionale al 50% nella consulenza genitori-bambini;

oppure

- c) può attestare almeno l'equivalente di due anni di pratica professionale al 50% nella consulenza genitori-bambini e almeno l'equivalente di due anni di pratica professionale al 50% in una delle seguenti unità: asili nido, strutture per minori, neonatologia, nursery, maternità, pronto soccorso per bambini, reparti pediatrici, servizi di cura e assistenza a domicilio per bambini;

e

- d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di diploma completo.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Berna, 3.3.26


OdASanté
Organizzazione nazionale mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario



Anne-Geneviève Bütikofer
Presidente

Olten, 1.3.26

SAVOIRSOCIAL
Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale



Mariette Zurbrigger
Presidente

Berna, 25.02.2026

Associazione svizzera per la consulenza genitori bambini



Nina Schläfli
Presidente

La presente modifica è approvata.

Berna, 11.3.2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di consulente per la prima infanzia

del **11 NOV 2021**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale accompagnano le persone di riferimento di bambini di età compresa tra 0 e 5 anni e le sostengono nell'affrontare le molteplici sfide che incontrano in varie situazioni della vita quotidiana. In situazioni complesse e/o instabili dirigono il processo di consulenza o educazione. Rafforzano le conoscenze in materia sociosanitaria ed educativa nonché le competenze personali delle persone di riferimento, allo scopo di promuovere il benessere del bambino. In questo senso fanno opera di prevenzione e promozione della salute. La loro attività è focalizzata sullo sviluppo e la salute fisica, psichica e mentale del bambino. I consulenti per la prima infanzia con diploma federale riconoscono eventuali minacce al benessere del bambino e adottano misure adeguate per contrastarle.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale sostengono e consigliano altri specialisti della prima infanzia.

La consulenza genitori-bambini fa parte dell'assistenza sociosanitaria a favore dei minori ed è offerta in modo capillare in tutta la Svizzera. È sostenuta da organizzazioni di diritto privato o pubblico, che sono finanziate dai Comuni e dai Cantoni.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale sono in grado di lavorare in modo autonomo ma anche in un team. Collaborano a livello interdisciplinare e interprofessionale con altri servizi specializzati e vantano una fitta rete di contatti nella loro regione. L'offerta di servizi è facilmente accessibile e il suo uso ha carattere facoltativo. Quando è minacciato il benessere del bambino e nelle fasi di accertamento il carattere facoltativo dell'offerta è limitato. Le consulenze sono fornite solitamente a domicilio, al telefono, per via elettronica o nei consultori, con o senza appuntamento. Le consulenze possono svolgersi anche in locali pubblici o nel setting di altre offerte (p. es. asili nido, gruppi di gioco, centri per famiglie, ecc.)

1.22 Principali competenze operative

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale valutano il fabbisogno di sostegno delle persone di riferimento e dei bambini, tenendo conto delle risorse disponibili, dei fattori di rischio, di possibili conflitti e della necessità di educazione.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale rilevano e valutano le situazioni nella loro molteplicità, mutevolezza e complessità, facendo leva su metodi aggiornati basati sulle evidenze e sulle proprie conoscenze specialistiche.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale analizzano e valutano sulla base di criteri fondati gli obiettivi e le misure delle strategie di prevenzione e risposta.

Nel corso della consulenza I consulenti per la prima infanzia con diploma federale rilevano il livello di sviluppo psico- e sensomotorio, cognitivo ed emotivo del bambino, le sue condizioni di salute fisica ed eventuali disturbi di attaccamento, regolazione e crescita.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale concordano o stabiliscono obiettivi in base ad approfondite conoscenze specialistiche, alle evidenze e ad esperienze ragionate, tenendo conto delle preferenze e possibilità delle persone di riferimento e del bambino. In questo contesto sono capaci di tollerare tensioni, individuare sfide complesse e sviluppare soluzioni costruttive.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale pianificano offerte di sostegno e interventi coordinati con le persone di riferimento, il team interdisciplinare e mediante una collaborazione interprofessionale, tenendo conto delle diverse prospettive.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale sviluppano, assieme alle persone di riferimento, strategie e possibilità di promozione della salute e prevenzione per il benessere del bambino.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale sviluppano o scelgono modelli di consulenza ed educazione adeguati in base alle evidenze e all'esperienza ragionata, tenendo conto della biografia, del contesto culturale e sociale nonché delle risorse cognitive, emotive e sensomotorie delle persone di riferimento e dei bambini.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale consigliano e sostengono le persone di riferimento nell'attuazione di misure scientificamente fondate, tenendo conto della loro situazione individuale.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale documentano la consulenza in modo comprensibile. Analizzano e valutano sistematicamente il processo di consulenza (obiettivi, svolgimento, efficacia ed economicità degli interventi) servendosi di criteri specifici. Adeguano il processo di consulenza in modo mirato.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale comunicano in modo adeguato alla situazione e ai destinatari con le persone partecipanti al processo di consulenza e con altri specialisti coinvolti.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale scelgono forme di comunicazione adeguate all'evoluzione del rapporto e alle situazioni di consulenza e impiegano diversi metodi di conduzione di un colloquio.

1.23 Esercizio della professione

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale lavorano in modo autonomo e assumono un'elevata responsabilità nei confronti dei bambini e delle loro persone di riferimento. L'inquadramento istituzionale della consulenza genitori-bambini è organizzato in modo diverso a seconda delle regioni. Le strutture, istituzioni e condizioni di lavoro possono variare.

Nei setting di consulenza i consulenti per la prima infanzia con diploma federale lavorano da soli e in modo autonomo. Agiscono e reagiscono in modo adeguato alle situazioni in rapido cambiamento. Prendono rapidamente le decisioni necessarie e avviano le relative misure. Se sospettano un possibile pericolo per il benessere del bambino conoscono le procedure e le misure da avviare.

In caso di pericolo per il benessere del bambino i consulenti per la prima infanzia con diploma federale sono tenuti a informare le autorità competenti dietro consultazione dei loro superiori. Appoggiano le autorità nelle procedure di accertamento. Ricevono dalle autorità incarichi concreti, il cui contenuto è legato al benessere del bambino. Quest'ultimo può essere compromesso da problemi sociali e/o personali delle persone di riferimento, come p. es. dipendenze, povertà, malattia psichica, violenza psicologica e fisica, incuria, abuso.

Le consulenze condotte su incarico delle autorità sono obbligatorie per le persone di riferimento e seguono uno schema predefinito. In questi contesti l'attività di consulenza pone elevati requisiti ai consulenti per la prima infanzia con diploma federale ed esige una rafforzata collaborazione interprofessionale.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale collaborano con diversi organismi e professionisti e sfruttano le reti di contatto e le offerte di sostegno regionali. Essi collaborano in particolare con levatrici, consulenti per l'allattamento e la lattazione, assistenti sociali, curatori, specialisti in pediatria, custodia di bambini complementare alla famiglia, pedagogia curativa, fisioterapia, consulenza educativa e aiuto all'infanzia e alla gioventù nonché con le autorità di protezione dei minori e degli adulti. Devono affrontare situazioni in continua trasformazione, difficili da prevedere e spesso complesse. Devono essere in grado di risolvere i problemi in modo autonomo, cercando anche nuove possibilità di soluzione e perfezionando gli strumenti e i metodi esistenti.

All'interno del team, I consulenti per la prima infanzia con diploma federale assumono la responsabilità dello svolgimento professionale della consulenza e dello sviluppo specialistico di tutti i membri del team. Sono responsabili delle proprie decisioni ed azioni.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Nell'ambito del loro mandato di prevenzione nella prima infanzia, I consulenti per la prima infanzia con diploma federale forniscono un importante contributo alla salute delle famiglie e alla prevenzione dei problemi sociali. Così facendo contribuiscono in modo sostanziale al contenimento dei costi nel settore sociosanitario. In questo senso la consulenza genitori-bambini è un investimento nel futuro.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale devono soddisfare sempre nuovi requisiti sulla scia degli sviluppi sociali, economici ed ecologici. Esempi: crescente pluralità di valori e molteplici forme familiari, cambiamenti nelle condizioni migratorie, penuria di risorse, comprensione del ruolo e della funzione della consulenza genitori-bambini all'interno della società.

I consulenti per la prima infanzia con diploma federale partecipano a progetti di ricerca nel contesto dei suddetti sviluppi e contribuiscono così alla costante professionalizzazione della consulenza genitori-bambini.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- OdASanté, Organizzazione nazionale mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario
- SAVOIRSOCIAL, Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale
- Associazione svizzera per la consulenza genitori bambini

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 7 - 9 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni. È ammessa la rielezione.

2.12 Nella commissione GQ non siedono membri del comitato dell'organo responsabile né rappresentanti dei fornitori dei moduli di formazione.

2.13 Il presidente della commissione GQ è nominato dall'organo responsabile. La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame, su riserva dell'approvazione dell'organo responsabile, e le aggiorna periodicamente;
- b) avanza all'organo responsabile una proposta per la fissazione delle tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento del diploma;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) riconosce l'offerta dei moduli dei singoli fornitori;
- n) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- o) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
- p) elabora il preventivo e il consuntivo dell'esame e li sottopone per approvazione all'organo responsabile.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 10 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di uno dei seguenti diplomi:
 - diploma di infermiera/e SSS,
 - diploma in cure infermieristiche rilasciato secondo il diritto previgente,
 - Bachelor o Master of Science in cure infermieristiche,
 - altro diploma equivalente in cure infermieristiche riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera (CRS),
 - un Bachelor of Science levatrice,
 - un titolo di studio di cui all'art. 11 dell'ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie,
 - un diploma di educatore/educatrice dell'infanzia SSS,
 - educatrice/educatore dell'infanzia dipl. SSS,
 - un diploma di educatore/educatrice sociale SSS,
 - educatrice/educatore sociale dipl SSS;
- b) può attestare almeno l'equivalente di quattro anni di pratica professionale al 50% in una delle seguenti unità: consulenza genitori-bambini, asili nido, strutture per minori, neonatologia, nursery, maternità, pronto soccorso per bambini, reparti pediatrici, servizi di cura e assistenza a domicilio per bambini;
- e
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di diploma completo.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Modulo 1: Introduzione alla consulenza e alla pediatria
- Modulo 2: Aspetti pediatrici nel processo di consulenza
- Modulo 3: Aspetti comunicativi nel processo di consulenza
- Modulo 4: Famiglia come sistema in cambiamento
- Modulo 5: Ruolo, gestione delle conoscenze e organizzazione

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata in appendice alle direttive.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno sette mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno due mesi prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo sei settimane prima dell'inizio degli esami. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a tre mesi prima dell'inizio dell'esame finale.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità e paternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro, allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la Commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 La valutazione del lavoro scritto di diploma è effettuata da almeno due periti che determinano giudizio congiuntamente.

4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano giudizio congiuntamente.

4.43 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Forma dell'esame	Durata
1	Lavoro di diploma	scritto	realizzato precedentemente
2	Colloquio professionale	orale	45 minuti

Lavoro di diploma: Il candidato elabora una situazione tratta dalla propria pratica professionale. La situazione corrisponde al profilo di qualificazione del consulente per la prima infanzia con diploma federale secondo l'allegato 1 delle direttive. Per il lavoro di diploma si richiede di sapere utilizzare e mettere in relazione le competenze operative di diversi campi di competenze operative (almeno due).

Colloquio professionale: Il team di periti pone domande di precisazione e approfondimento a partire dai contenuti discussi nel lavoro di diploma. Il candidato illustra il suo modo di agire in un contesto più ampio, indica le correlazioni con altri aspetti del profilo di qualificazione e presenta possibili alternative.

Le singole parti d'esame sono disciplinate in modo più dettagliato nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE, CONDIZIONI PER IL SUPERAMENTO E RIPETIZIONE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa mediante il giudizio "esame superato" oppure "esame non superato".

6.2 Valutazione

Per ogni parte dell'esame la commissione GQ stabilisce il punteggio massimo raggiungibile. La parte d'esame viene considerata "superata" se vengono raggiunte almeno le seguenti percentuali del punteggio massimo:

Parte d'esame	Percentuale minima da raggiungere
Parte d'esame 1: Lavoro di diploma	60%
Parte d'esame 2: Colloquio professionale	60%

6.3 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

6.31 L'esame finale è superato se ciascuna delle due parti d'esame è giudicata "superata".

6.32 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.33 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.34 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
- b) la valutazione delle singole parti d'esame e la valutazione complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.4 Ripetizione

6.41 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.42 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.43 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Consulente per la prima infanzia con diploma federale**
- **Beraterin Frühe Kindheit mit eidgenössischem Diplom / Berater Frühe Kindheit mit eidgenössischem Diplom**
- **Consultante petite enfance avec diplôme fédéral / Consultant petite enfance avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Early Childhood Consultant, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

- 9.11 I titolari di uno dei seguenti certificati possono richiedere il diploma ai sensi del punto 7.12 senza dover sostenere l'esame:

- a) «NDS Mütter- und Väterberatung Careum Weiterbildung, Aarau» per chi ha assolto il ciclo di formazione sulla base del curriculum del maggio 2018 e ha al suo attivo una pratica professionale in consulenza genitori-bambini equivalente a tre anni con un grado di occupazione del 50%,
- b) «NDS Mütter- und Väterberatung Careum» Curriculum 2005 – 2018, «Höheres Fachdiplom Mütterberaterin HFD, WE'G Zürich», e «Gesundheitsschwester Mütter-Väterberatung, interdisziplinäres Spitex-Bildungszentrum ISB, Zürich, und Schule für spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege Zürich», per chi ha al suo attivo una pratica professionale in consulenza genitori-bambini equivalente a cinque anni con un grado di occupazione del 50%.

Viene computata solo l'esperienza professionale acquisita dopo l'ottenimento del titolo di studio che autorizza al conseguimento del diploma senza svolgimento dell'esame.

- 9.12 Chi desidera ottenere il diploma ai sensi del punto 9.11 deve presentare alla commissione GQ - entro il 15 dicembre 2029 - la relativa domanda, soggetta al versamento di una tassa.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Berna, 20.10.2021

OdASanté
Organizzazione nazionale mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario



Anne-Geneviève Bütikofer
Presidente

Olten, 25.10.21

SAVOIRSOCIAL
Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale



Mariette Zurbriggen
Presidente

Berna, 2.11.21

Associazione svizzera per la consulenza genitori bambini




Flavia Wasserfallen
Presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 11 NOV 2021

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua